

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,**

**Sentenza n. 10354 del 28/07/2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6395 del 2013, proposto da:

Soc It Working Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Riccio, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, Via di Pietralata, 320;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Agenzia Per L'Italia Digitale (Gestione ex Digit-Pa), Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

**del provvedimento n24308/13: pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del codice del consumo (campagna pubblicitaria "firma elettronica avanzata") - applicazione sanzione amministrativa pecuniaria**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e di Agenzia Per L'Italia Digitale (Gestione ex Digit-Pa) e di Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in epigrafe la società IT WORKING S.R.L. impugna il provvedimento con il quale è stata sanzionata dall'AGCM per avere diffuso informazioni ritenute ingannevoli nell'ambito della campagna pubblicitaria incentrata sulla "firma elettronica avanzata".

2 - In particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale - gestione ex Digit-PA - lamentava che nell'inserito "Norme e tributi" n. 237 del quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 agosto 2012, la società IT Working S.r.l. aveva pubblicato un'informazione pubblicitaria (pagina 19) in cui si affermava che "La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione IT Working permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc".

Il profilo oggetto di contestazione riguardava le informazioni fornite da IT Working nell'ambito della propria campagna pubblicitaria incentrata sulla "firma elettronica avanzata", ritenute inesatte o comunque incomplete per aver omesso di indicare che, allo stato, non essendo state emanate le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 235/10, la firma elettronica avanzata e, nello specifico, la firma grafometrica, era un mero concetto giuridico che non poteva trovare ancora applicazione concreta.

3 - La Difesa dell'Amministrazione narra che in data 9 novembre 2012 veniva quindi comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. P58572 nei confronti del professionista IT Working S.r.l. per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, ipotizzando l'ingannevolezza dell'informazione diffusa dal professionista in relazione agli effettivi contenuti dell'offerta commerciale proposta, in quanto, i messaggi diffusi nel periodo dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013 omettevano di indicare che, allo stato, non essendo state emanate le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 235/10, la firma elettronica avanzata e, nello specifico, la firma grafometrica, restava un mero concetto giuridico che non poteva ancora trovare applicazione e conseguentemente il relativo software di conservazione sostitutiva, offerto dal

professionista, non garantiva le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale veniva pubblicizzato.

In data 6 dicembre 2012 la società IT Working depositava agli atti una memoria difensiva.

In data 10 febbraio 2013, veniva comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento succitato. Poiché la pratica commerciale oggetto del procedimento era stata diffusa attraverso un inserto del quotidiano "11 Sole 24 Ore", in data 15 febbraio 2013 veniva chiesto all'AGCOM di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 22 marzo 2013 (doc. 2), la suddetta Autorità riteneva che la pratica commerciale in esame risultava scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

“- la pratica commerciale in esame è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione di natura economica che altrimenti non avrebbe adottato, tenuto conto che il consumatore medio può essere spinto a ritenere, sulla base del contenuto dell'inserto "Norme e tributi" del quotidiano "11 Sole 24 Ore", che il sistema della firma elettronica avanzata ovvero della "firma grafometrica" sia immediatamente utilizzabile anche nelle more dell'emanazione delle prescritte regole tecniche;

- la condotta posta in essere dal professionista deve ritenersi idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche ed ai vantaggi del servizio pubblicizzato nei messaggi in esame, tenuto conto del fatto che questi omettono di riportare informazioni rilevanti per consentire ai destinatari una scelta consapevole;

- la condotta così posta in essere non appare conforme alla diligenza professionale che incombe ad una società che opera nel settore di riferimento. Non si riscontra infatti, da parte del professionista il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dello stesso ed alle caratteristiche dell'attività svolta, con riferimento all'adozione di tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi del fenomeno di messaggi non trasparenti nell'ambito della pubblicità presente sugli inserti dei giornali quotidiani.”

Alla luce delle predette risultanze istruttorie, l'Autorità, con provvedimento n. 24308 del 4 aprile 2013, deliberava, conformemente al parere dell'AGCOM, che la

pratica commerciale in esame, consistente nell'aver omesso di precisare, nei messaggi diffusi attraverso vari quotidiani nel periodo agosto 2012 gennaio 2013, che la firma "grafometrica" non poteva trovare applicazione e che,

conseguentemente, il relativo software di conservazione sostitutiva non garantiva le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale veniva venduto, risultava scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed omissiva in quanto nei messaggi contestati venivano omesse informazioni rilevanti per valutare le caratteristiche dell'offerta e la reale fruibilità del software di conservazione sostitutiva pubblicizzato.

L'Autorità pertanto vietava l'ulteriore diffusione della pratica commerciale scorretta ed irrogava alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro), tenuto conto della gravità e durata della violazione.

4 - Il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità viene impugnato dalla società ricorrente in quanto l'Autorità avrebbe erroneamente considerato scorretta e contraria alla diligenza professionale la pratica commerciale in esame, non essendo in essa ravvisabile alcuno dei comportamenti sanzionabili per violazione della normativa a tutela del consumatore prevista dal Codice del Consumo. Sarebbe inoltre illegittima la quantificazione della sanzione irrogata dall'Autorità che sarebbe illegittima, incongrua e sproporzionata in relazione alla gravità e durata della violazione contestata.

4.1 - In particolare, quanto alla dedotta assenza di una qualunque pratica commerciale vietata dal Codice del consumo, la ricorrente con la prima doglianza deduce che i destinatari del messaggio pubblicitario controverso erano esclusivamente dei professionisti, vale a dire le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero i loro intermediari (secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. e), D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo). Infatti, il messaggio pubblicitario è apparso esclusivamente sulla testata Il Sole 24 Ore, che è notoriamente il quotidiano economico destinato a professionisti, imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione e investitori finanziari.

Pertanto, il messaggio pubblicitario della ricorrente in ogni caso, si afferma, fuoriesce dall'ambito di applicazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, costituenti la base legale del provvedimento impugnato, atteso che, ai sensi dell'art. 19 del Codice citato, "Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo

un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145".

Ne consegue, conclude la ricorrente, che in nessun modo le invocate norme del Codice del Consumo potevano trovare applicazione al messaggio pubblicitario in esame, né tantomeno potevano essere invocati gli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo a sostegno del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso messaggio pubblicitario, sia per contenuto che per modalità di diffusione, non era diretto ai consumatori secondo la definizione dell'art. 3, lett. a) del Codice del consumo.

4.2 – La ricorrente deduce, in secondo luogo, che non è comunque possibile negare la valenza della firma grafometrica anche in assenza di formalizzazione delle regole tecniche, peraltro all'epoca già adottate (e poi emanate con DPCM 22 febbraio 2013), dovendosi ammettere che la mancata pubblicazione delle regole tecniche non privava certo il consumatore della facoltà di utilizzare la firma grafometrica. Quindi, premessa la piena utilizzabilità della firma grafometrica pubblicizzata dalla ricorrente anche prima la pubblicazione delle regole tecniche, al momento della campagna pubblicitaria la stessa, qualora apposta ad un documento informatico, era comunque utile per l'utilizzatore in quanto liberamente valutabile in giudizio.

4.3 – La ricorrente aggiunge poi che i requisiti fondamentali della tipologia di firma digitale pubblicizzata erano già conosciuti in quanto determinati sia dal Codice dell'Amministrazione Digitale sia dalle fonti di normativa tecnica comunitaria, e proprio l'art. 71 comma 3, del predetto Codice ha disposto che "Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo" al fine di evitare ogni vuoto di disciplina tecnica, facendo salve le disposizioni tecniche esistenti, sia nazionali che comunitarie.

4.4 – Conclude la ricorrente che, al tempo della inserzione pubblicitaria, era già nota la bozza del Regolamento di attuazione dell'art. 20, comma 3, del Codice dell'AD, il quale disponeva che "la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva". (così l'art. 55, comma 1, della bozza, poi riprodotto dal DPCM 22 febbraio 2013), con previsione conforme al contenuto della normativa primaria, secondo cui, afferma la ricorrente, le soluzioni di firma elettronica avanzata, quale è quella cd. grafometrica pubblicizzata era (ed è) libera da vincoli tecnico-normativi.

Pertanto, solo l'analisi in concreto della soluzione tecnica offerta avrebbe, eventualmente, potuto portare ad una sanzione, ma nell'attività istruttoria tenuta dall'AGCM non sarebbe ravvisabile alcun accertamento tecnico del genere, essendosi l'AGCM limitata a rilevare "la mancata formale pubblicazione, nella GURI, del Dpcm già diffuso e conosciuto da tutti gli operatori.

5 – La Difesa erariale resiste al ricorso chiedendone il rigetto.

5.1 In primo luogo, non sarebbe confutabile l'esistenza di una pratica commerciale scorretta, concretata dai messaggi diffusi a mezzo stampa dalla società IT Working S.r.l., dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013 pubblicizzanti la possibilità di dematerializzare completamente i documenti attraverso la c.d. firma digitale avanzata, che invece per essere effettivamente operativa necessitava della definizione delle regole tecniche, avendo la stessa società ommesso di indicare i reali limiti di estensione ed applicabilità dell'offerta reclamizzata in relazione alla mancata emanazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 235/10.

Infatti, argomenta l'Amministrazione, così come strutturato, il messaggio tendeva ad enfatizzare le caratteristiche generali dell'offerta reclamizzata, in merito alla corretta identificabilità dell'autore che utilizza la firma grafometrica, all'integrità ed immodificabilità del documento, lasciando intendere ai potenziali acquirenti del prodotto che questo fosse immediatamente utilizzabile e che i documenti così redatti avessero l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile che disciplina l'efficacia delle scritture private.

5.2 – Non rilevante sarebbe, poi, la circostanza evidenziata dalla società ricorrente in merito alla possibilità per i destinatari dei messaggi di reperire tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche del software offerto sul sito della società [www.itworking.it](http://www.itworking.it) in un momento successivo alla lettura del messaggio pubblicitario, in quanto la circostanza che l'acquirente possa acquisire ulteriori informazioni che integrano le omissioni di un messaggio pubblicitario in un momento successivo non è idonea a sanare la scorrettezza del messaggio stesso, così come chiarito dalla giurisprudenza citata: fra le altre, CdS., sez. VI, sent. n. 6050 del 10 dicembre 2014, laddove ribadisce che l'onere di chiarezza e di completezza informativa, gravante sul professionista, impone che tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adozione di una scelta consapevole siano contenute già dal primo contatto, e Corte di Giustizia, sentenza 19 dicembre 2013, Causa C-281/12 laddove ribadisce la rilevanza della fase dell'aggancio ai fini dell'applicazione della norma sulle pratiche commerciali scorrette.

5.3 – Conclude la Difesa erariale che enfatizzare una finalità di dematerializzazione dei documenti come caratteristica principale dell'offerta, senza alcuna avvertenza circa l'esistenza di limitazioni all'utilizzo della stessa, induce il consumatore a ritenere che tale obiettivo può essere immediatamente conseguito tramite l'acquisto del software proposto dal professionista. Pertanto, anche in considerazione della novità del software offerto in vendita e della conseguente non necessaria conoscenza delle caratteristiche effettive del prodotto da parte dei possibili fruitori dello stesso - una platea di consumatori molto ampia tenuto conto delle possibilità che la firma elettronica avanzata consente - qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell'offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile, non essendo il software di conservazione sostitutiva offerto dalla società IT Working in grado di garantire le finalità per le quali veniva proposto.

5.4 – Secondo la predetta tesi, l'Autorità avrebbe dunque ritenuto del tutto correttamente la condotta descritta:

- ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Consumo, mancando nei messaggi contestati informazioni rilevanti per valutare le caratteristiche dell'offerta;
- scorretta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta.

Di conseguenza, pienamente legittima sarebbe stata anche la determinazione della sanzione, in linea con il principio di proporzionalità e di adeguatezza in relazione alla violazione contestata.

6 - Ai fini della decisione, il Collegio deve preliminarmente respingere l'eccezione della difesa dell'Amministrazione, che eccipisce il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alle quali non potrebbe essere ricondotta ad alcun titolo la paternità del provvedimento impugnato, avendo assunto la prima un ruolo di mera segnalante e la seconda avendo emesso il parere endoprocedimentale prescritto dall'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

7 - Osserva, viceversa, il Collegio che sia l'originaria segnalazione, sia il citato parere istruttorio, sono stati resi a termini di legge nell'espletamento dei compiti di tutela dell'interesse pubblico che giustificano l'istituzione e l'attribuzione di poteri pubblicitari e di risorse pubbliche ai due Enti in questione, dovendosi –quindi-

ritenere che anche tali atti siano tenuti al rispetto dei requisiti di legittimità dell'attività amministrativa alla stregua dei criteri di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., ben potendo la loro possibile incongruità -e quindi illegittimità- ripercuotersi in via derivata sui denunciati vizi di legittimità del provvedimento conclusivo impugnato, che ne ha recepito parte dei contenuti, dovendosi quindi chiamare anche i due predetti soggetti a difendere le proprie responsabilità in giudizio.

L'eccezione va pertanto respinta, dovendo il Collegio riconoscere la piena legittimazione passiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il cui intervento -normativamente disciplinato- nel procedimento amministrativo in esame ha contribuito a determinare i contenuti del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.

8 – Nel merito, il Collegio ritiene, a seguito di un articolato esame protrattosi in più camere di consiglio in relazione alla complessità e novità delle questioni, che le censure rivelino la loro fondatezza sotto plurimi profili.

8.1 – In primo luogo, il messaggio pubblicitario sanzionato era apparso esclusivamente su un inserto specialistico di un quotidiano economico destinato a professionisti, imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione e investitori finanziari, riferendosi a un prodotto (il software di archiviazione e gestione dei documenti dematerializzati) necessitante di una specifica gestione da parte di personale specializzato, e doveva quindi intendersi come rivolto essenzialmente a professionisti, vale a dire a persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero a loro intermediari, e non ad una generica platea di consumatori, secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. e) del D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo, non potendo quindi trovare applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice a tutela dei consumatori.

Ne consegue quindi la fondatezza delle censure di violazione e falsa applicazione delle norme del Codice del consumo.

8.2 – In ogni caso, anche volendo qualificare i destinatari del messaggio come “consumatori” del prodotto, la sua specificità –e quindi la necessaria specializzazione dei suoi utilizzatori, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità avrebbero dovuto far ritenere adeguata l'informazione offerta (ad operatori presumibilmente al corrente dei contenuti del DPCM attuativo, da lungo tempo inutilmente atteso ma all'epoca già reso noto in sede di consultazione pubblica europea) dal messaggio pubblicitario che, mediante rinvio al sito internet



www.itworking.it: chiariva che "In termini di condizioni di sicurezza e affidabilità della firma elettronica avanzata, le regole tecniche previste dal comma 3 articolo 20 del Decreto Legislativo 235/2010, ne devono fissare i termini e i limiti da rispettare, sotto il profilo tecnico e quello organizzativo procedurale. Tali regole non sono state ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale (dovrebbe avvenire a breve), ma è comunque possibile consultare il testo dello schema notificato a Bruxelles secondo le usuali procedure europee".

Risultano quindi altresì fondate le censure di eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza dei presupposti.

8.3 – Considera altresì il Collegio che il decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), definisce:

- il documento informatico come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti",

- la firma elettronica come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica", - - la firma elettronica avanzata come "insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati,

- la firma elettronica qualificata come " un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma",

- la firma digitale come "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

L'art. 20 del CAD "Documento informatico" prescrive al terzo comma, che "le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici,

nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71" e l'art. 21, comma 2 del CAD, rubricato "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica" statuisce la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formata "nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3" e che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria".

Infine, l'art. 71 "Regole tecniche" del CAD prescrive che "1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA", ma anche che "2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo".

Pertanto, anche se le predette nuove regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali sono state tardivamente adottate solo con D.P.C.M. 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013, n. 117, fino a tale momento hanno conservato valore le precedenti regole tecniche adottate con DPCM 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2009, n. 129, che, anche se formalmente riferite alla sola firma digitale, devono essere ritenute –secondo un'interpretazione letterale e teleologica alla stregua del principio costituzionale di libertà e del principio amministrativo di non aggravamento del procedimento- idonee a consentire, alla stregua del combinato disposto dei citati artt. 20, 21 e 71 del CAD (richiamando le altre norme anche il comma 2, e non solo il comma 1, dell'art. 71), anche il pieno impiego delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ove le stesse "garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento".

Ne consegue che il 28 agosto 2012, data in cui la ricorrente ha pubblicato il messaggio pubblicitario sanzionato, alla stregua della legislazione vigente pro tempore era possibile attribuire al documento informatico sottoscritto con firma avanzata l'efficacia prevista dalla normativa, anche con riferimento alla firma grafometrica pubblicizzata dalla ricorrente, salvo dimostrare –per disconoscerne

l'efficacia- la non garanzia di identificabilità dell'autore e di integrità e immodificabilità del documento, peraltro in linea -osserva incidentalmente il Collegio- con le esperienze giuridiche degli Ordinamenti di altre democrazie ad alto sviluppo economico, estranee a complesse e onerose distinzioni fra tipologie di firme elettroniche di valore probatorio differenziato.

La stessa società ricorrente ha ritenuto di precisare la non operatività delle previsioni di cui al comma 3 articolo 20 del Decreto Legislativo n. 235/10 nel proprio sito, ma alla stregua delle pregresse considerazioni non è comunque possibile negare la valenza della firma grafometrica anche in assenza di formalizzazione delle nuove regole tecniche, peraltro all'epoca già adottate (e poi emanate con DPCM 22 febbraio 2013) le quali confermavano a propria volta che "la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva." (art. 55, comma 1, DPCM 22 febbraio 2013).

Pertanto, non avendo l'AGCM –peraltro sulla scorta della segnalazione e del parere sopraindicati- contestato la soluzione tecnica offerta per la non veridicità sotto il profilo della richiesta garanzia di identificabilità dell'autore e di integrità e immodificabilità del documento, ovvero per la mancata diligenza del professionista sotto il profilo del mancato rispetto delle nuove regole tecniche all'epoca già note, ma solo la mancata formale pubblicazione del previsto decreto attuativo, le censure dedotte si rivelano fondate anche sotto il profilo ora evidenziato.

9 – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, avendo il Tribunale accertato che, alla stregua dell'istruttoria conclusa dall'Amministrazione, mancava una pratica commerciale suscettibile di sanzione ai sensi del Codice del consumo. Ciò determina l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato ed esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure concernenti l'importo della sanzione, cessando l'interesse della ricorrente alla loro definizione. Le spese seguono infine la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, dovendo essere imputate in solido –per le ragioni sopra esposte- alle tre Amministrazioni convenute in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna in solido l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, l'Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e l'Agenzia Per L'Italia Digitale

(Gestione ex Digit-Pa) ed i suoi aventi causa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro quattromila oltre iva, cpa ed accessori, in favore della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 aprile, e 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti,       Presidente

Raffaello Sestini,       Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese,       Consigliere

L'ESTENSORE       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)